

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 434)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1959 (V. Stampato n. 43)

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, GUI, MARENGHI, FRANCESCHINI
Francesco, LONGONI, BUZZI, NEGRONI, VICENTINI, FRANZO, ERMINI e BOIDI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MARZO 1959

Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

Art. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

Art. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

Art. 4.

(Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

- 1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;
- 2) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
- 3) le condizioni di ammissione;
- 4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
- 5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
- 6) altre norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

- un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle per-

sone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori di conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

Il revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro della pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 8.

A capo della scuola è il direttore il quale, in ogni caso, è dispensato dall'obbligo di insegnamento.

Egli sovrintende all'insegnamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

Art. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonché tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

Art. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purchè:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30 milioni;
- 2) con gli eventuali contributi delle altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;
- 4) con i proventi delle aziende annesse;
- 5) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1) saranno dispo-

ste con la stessa procedura per analoghe variazioni nei riguardi di istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.